

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3308

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, ALEFFI, BAIAMONTE, BECCHETTI, BERGAMO, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BONAIUTI, BURANI PROCACCINI, CASCIO, DETOMAS, DI COMITE, DIVELLA, FILOCAMO, FRAGALÀ, GIANNATTASIO, GIUDICE, GNAGA, LAVAGNINI, LENTO, LORUSSO, LUCHESE, MAMMOLA, MARINACCI, MASIERO, MAZZOCCHIN, MICHELINI, MISURACA, RICCIO, ROSSO, SAPONARA, SCALTRITTI, SERRA, STRADELLA, TARDITI, TASSONE, TOSOLINI

Riforma delle strutture di indirizzo e promozione del turismo

Presentata il 26 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese è divenuto concezione ormai diffusa il riferimento al turismo come attività industriale vera e propria. La dinamica di espansione del settore ha, infatti, posto sempre più in evidenza, oltre alla rilevanza dell'apporto che esso rende alla produzione del reddito, alla salvaguardia dei livelli d'occupazione, alla tutela e valorizzazione ambientale e delle risorse storico-artistiche, anche il suo sensibile apporto sul piano delle esportazioni, giacché la vendita dei servizi turistici agli ospiti stranieri è a tutti gli effetti simile all'esporta-

zione di un bene, prodotto quasi per intero in Italia.

L'industria turistica, con la sua stretta relazione con tutti i fattori della produzione, meriterebbe, quindi, una maggiore e più adeguata attenzione sia da parte delle istituzioni nazionali che regionali e locali, al fine di consentirne il miglioramento qualitativo e valorizzarne l'apporto ai fini dello sviluppo dell'intera economia nazionale.

Con la presente proposta di legge si intende proporre un contributo per una revisione generale dell'intervento pubblico

nel settore, coerentemente con le indicazioni formulate dai cittadini nella consultazione referendaria del 18 aprile 1993, che — come noto — ha abolito la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Una nuova strategia d'intervento non può, infatti, che discendere da una progressiva valorizzazione dell'apporto delle realtà regionali e locali, anche se una visione « federalista » del turismo non necessariamente coincide con la suddivisione territoriale amministrativa esistente.

Si pensi, ad esempio, alle località termali: esse non costituiscono una realtà diversa a seconda della propria collocazione, ma possono essere considerate come un fattore economico omogeneo, ovunque siano ubicate, così che verso di esse possa venire esercitata una medesima iniziativa.

In termini più generali appare comunque certa la forte evoluzione della tipologia del settore: ad esempio, si procede verso una sempre maggiore internazionalizzazione ed una riduzione dei periodi di soggiorno, con la contemporanea richiesta di un alto grado di servizi.

Va, pertanto, ricercata una struttura organizzativa snella ed elastica, priva — per quanto possibile — di vincoli amministrativi e burocratici, che veda pienamente investiti della responsabilità delle scelte e progettazione degli interventi del settore tanto gli enti pubblici quanto tutte le categorie ad esso interessate: commercio, trasporti, cultura e ambiente non possono non concorrere alla formulazione della politica nazionale del turismo.

Un aspetto che si ritiene di evidenziare è costituito dall'importanza della istituzione di un sistema di controlli sullo stato delle strutture adibite ad uso turistico e dei servizi riservati al turista, attestati con criteri uniformi e costantemente aggiornati. Un controllo che non deve guardare solo agli aspetti della sicurezza o sanitari, ma stimoli l'operatore a qualificare costantemente la propria offerta.

In tale ambito, si desidera, altresì, richiamare l'esigenza che venga promosso il riconoscimento a livello nazionale del *curriculum* professionale delle molteplici pro-

fessioni turistiche, anche al fine di consentirne la maggiore mobilità.

In sintesi, si propone la costituzione:

a) di un'« unità di coordinamento », presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricata di sviluppare la competitività dell'industria turistica nazionale, coinvolgendo le linee guida strategiche di intervento nei settori dell'ambiente, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, dei beni culturali, del commercio con l'estero, che ricorrerà, nella formazione dei propri programmi, ad interventi in concorso con le regioni, nonché delle rappresentanze nazionali presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali;

b) di un ente nazionale, denominato « Agenzia nazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo in Italia (ATI) », composto da rappresentanti pubblici (dei Ministeri interessati e delle regioni) nonché dalle associazioni del settore privato, che, sulla base dei finanziamenti erogati dalle istituzioni centrali e regionali e dei contributi degli organismi privati, organizza e promuove l'organizzazione turistica ufficiale italiana e cura la rappresentanza degli interessi del turismo nazionale all'estero e nelle organizzazioni internazionali. A tale organismo viene affidata, inoltre, la responsabilità del monitoraggio della qualità e della certificazione dei servizi turistici (a tale fine, peraltro, anche avvalendosi di apposite strutture delegate a livello regionale), sempre però mantenendo l'uniformità delle classificazioni sull'intero territorio nazionale;

c) in ogni regione, di apposite strutture cui spetta il concorso alla definizione delle linee guida dell'azione a livello nazionale, nonché la realizzazione nel proprio territorio di tutte le infrastrutture idonee a supportare le attività turistiche, gli interventi diretti a sostegno delle imprese, il monitoraggio economico, attività di promozione e *marketing* all'estero anche congiunte alle iniziative sviluppate da altri settori produttivi della regione, i servizi di consulenza, l'istruzione professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La presente legge detta norme volte a favorire lo sviluppo e la promozione del turismo, riconoscendo a tale settore il ruolo di risorsa primaria e strategica per il progresso economico e la crescita sociale e culturale del Paese.

2. Al fine di cui al comma 1 i programmi d'intervento nei settori produttivi, culturali e dell'ambiente sono correlati anche allo sviluppo del settore turistico, in una visione unitaria dell'interesse del Paese.

ART. 2.

(Istituzione dell'unità di coordinamento per il turismo).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad istituire l'unità di coordinamento per il turismo, costituita dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, nonché dai presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. L'unità di coordinamento, che si avvale di una segreteria operativa istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha il compito di:

a) formulare le linee e gli indirizzi programmatici della politica nazionale del

turismo, coordinando gli interventi disposti da tutti i dicasteri interessati, le regioni e le province autonome;

b) approvare il piano turistico triennale contenente le linee d'intervento per accrescere la competitività dell'industria turistica nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*).

ART. 3.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo in Italia — ATI).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia nazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo in Italia (ATI), di seguito denominata « Agenzia ».

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la natura giuridica dell'Agenzia, ed è fissata la sua composizione, assicurando il concorso di rappresentanti istituzionali dello Stato, delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, nonché delle associazioni di categoria, degli operatori turistici, di esperti, e delle principali realtà istituzionali pubbliche e private che, attraverso la propria attività, possono concorrere utilmente a promuovere l'offerta turistica nazionale.

3. L'Agenzia ha il compito di:

a) curare la ricerca, la pianificazione, lo sviluppo e la promozione del turismo nazionale, sia all'interno che all'estero;

b) elaborare il piano triennale per il turismo da sottoporre all'approvazione dell'unità di coordinamento di cui all'articolo 2;

c) coordinare i programmi elaborati da ciascuna regione con il piano turistico nazionale;

d) curare l'aggiornamento della legislazione sulle imprese turistiche, le agenzie di viaggio ed il turismo sociale;

e) definire ed aggiornare l'elenco delle attività professionali in campo turistico;

f) fornire indicazioni per le politiche di formazione professionale del settore;

g) fornire indicazioni alle autorità competenti volte ad assicurare la preservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e naturale;

h) di intesa con le regioni e le province autonome, promuovere la diffusione presso le imprese turistiche delle informazioni per un agevole accesso ai fondi comunitari di sostegno ai progetti di promozione turistica;

i) provvedere al monitoraggio ed al controllo della qualità dell'offerta turistica nazionale, a tale fine provvedendo attraverso la costituzione di un apposito organismo, operante con proprie sedi anche in ciascuna regione e provincia autonoma;

l) provvedere a fissare i criteri per la classificazione degli esercizi turistici;

m) fornire collaborazione alle rappresentanze dell'Italia nell'Unione europea e nelle organizzazioni internazionali;

n) assicurare la rappresentanza del turismo nazionale negli organismi europei e internazionali del settore;

o) provvedere ai rilevamenti statistici ed alla raccolta, all'ordinamento e alla diffusione dei dati sui mercati stranieri e del mercato interno;

p) curare la redazione e la diffusione di specifiche pubblicazioni e del materiale informativo.

ART. 4.

(Organizzazione turistica regionale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad assegnare alle regioni ed alle province autonome le funzioni e le competenze al fine di costituire presso ciascuna un unico organismo di riferimento per la programmazione, la gestione, il coordinamento ed il controllo degli interventi nel settore turistico e le attività di promozione all'estero di rilievo regionale.

2. Le regioni e le province autonome sono tenute ad elaborare il piano triennale turistico regionale, sulla base delle previsioni del piano triennale turistico nazionale, nel quale sono contenuti gli indirizzi programmatici per lo sviluppo del settore, in correlazione con le linee strategiche d'intervento nei settori dell'ambiente, dei trasporti, dei beni culturali, della formazione professionale nonché degli altri settori produttivi.

3. Le regioni e le province autonome determinano gli interventi agevolativi nei confronti degli enti pubblici e delle imprese, singole e associate, operanti nel settore, assicurano il monitoraggio economico delle iniziative e concorrono al controllo dei livelli di qualità dei servizi offerti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

ART. 5.

(Professioni turistiche).

1. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia di cui all'articolo 3, ciascuna regione e provincia autonoma provvede ad istituire gli organi preposti all'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività professionali relative al settore turistico.

2. L'autorizzazione regionale a svolgere attività professionale nel settore turistico ha validità sull'intero territorio nazionale.

ART. 6.

(Carta dei diritti del turista).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 3, con proprio decreto, emana la Carta dei diritti del turista, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti delle prestazioni e dei servizi turistici e di rafforzare la qualità e la competitività dell'offerta turistica.

ART. 7.

(Incentivi e semplificazioni fiscali).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia di cui all'articolo 3, un decreto legislativo secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti fiscali specie per le piccole e medie imprese;

b) unificazione degli adempimenti e dei versamenti fiscali a carico delle imprese minori afferenti imposte diverse, ferma restando la rateizzazione dell'ammontare nell'arco dell'anno.

2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati dalle imprese turistiche. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità di applicazione del beneficio fiscale di cui al presente comma.

ART. 8.

(Fondo di rotazione per il turismo).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo rotativo per l'innovazione delle imprese turistiche, la cui entità è definita ogni anno in sede di

legge finanziaria, e che è utilizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'incentivazione di progetti innovativi in materia di offerta turistica utilizzando lo strumento del credito agevolato, dando priorità alla riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente e all'adeguamento delle norme di sicurezza.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, definisce la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché i criteri, le priorità e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi sugli interessi.

3. Ai fini di cui al comma 2, è privilegiato lo strumento del cofinanziamento con fondi dell'Unione europea.